



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.T., dr. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 7.12.2021, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

[redacted], e per esso,
[redacted] quale figlia
riconosciuta *ex testamento* da [redacted]
parte attrice
-convenuta in riassunzione contumace-

CONTRO

[redacted], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
ricorrente in riassunzione

NONCHÉ

[redacted] (detto anche [redacted] C [redacted])
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e
presso il loro studio elettivamente domiciliato,
convenuto in riassunzione

NONCHÉ

[redacted]
[redacted]
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] e presso il suo studio elettivamente domiciliati,
convenuti in riassunzione





OGGETTO: revoca donazioni.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2021, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare,
va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda dovuta al mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'attore a ciò onerato.

E invero,
già prima del decesso di quest'ultimo, si era verificata la perenzione del termine trimestrale previsto per la conclusione della mediazione obbligatoria c/o [redacted] n. Prot. 266/2018 principiata il 22.3.2018, atteso che il procuratore speciale del sig. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [v. procura speciale per notar [redacted] di Fondi rep. n. 39296 del 15.6.2018], in mediazione, non aveva richiesto alcuna proroga alle parti tutte costituite.

Infatti, dagli atti di causa, risulta decorso infruttuosamente il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 del D. Lgs 28/2010, trattandosi di termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e che era perento ben prima (il 13 giugno 2018) della morte del [redacted] [redacted] ovvero prima dell'udienza del 10 settembre 2018, senza che il [redacted] [redacted] –o suo speciale procuratore- avesse chiesto proroga della mediazione obbligatoria.

L'eccezione, dunque, è fondata e va accolta con conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda e ordine di cancellazione delle trascrizioni "contro" della domanda giudiziale di revocazione trascritte presso l'Ag. delle Entrate Direzione Provinciale di Latina Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, cancellazione da eseguirsi a cure e spese di parte attrice.

Ogni altra eccezione e questione, anche di merito, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia di accoglimento della suindicata eccezione preliminare.

Quanto alle spese di giudizio, posto che *"la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»"* (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene *"opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione... anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali"* (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).

Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le



spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] e suo erede, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] + altri, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara l'improcedibilità della domanda;
- b) ordina la cancellazione delle trascrizioni "contro" della domanda giudiziale di revocazione trascritte presso l'Ag. delle Entrate Direzione Provinciale di Latina Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, cancellazione da eseguirsi a cure e spese di parte attrice;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Cassino il 16/12/2021

II GIUDICE
dr. Vincenza Ovallesco